CAMERA PENALE IRPINA

AVELLING

Piazza D'Armi 83100 – Avellino – Tel. Segr. 0825.37127 – Fax Segr. 0825.281296 www.camerspenaleirpina.it



Consiglio dell'Ordine Degli Avvocadi

Protocollo

Aderente all'Unione delle Camere Penalt Italiane

Comunicazione a mezzo PEC e mail

n. pagg.: 7 compresa la presento

prot.ca.napoli@glustiziacert.it

prot.procura.avellino@giustiziacert.it

prot.procura.avellino@giustiziacert.it

ord.avellino@giustiziacert.it

gdp.avellino@giustiziacert.it

gdp.avellino@giustiziacert.it

gdp.avellino@giustiziacert.it

gdp.avellino@giustizia.ert.it

gdp.avellino@giustizia.it

gdp.avellino@giustizia.it

gdp.avellino@giustizia.it

gdp.santangelodeilombardi@giustizia.ert.it

gdp.montorosuperiore@giustizia.it

Presidente della Corte di Appello di Napoli

Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Tribunale di Avellino

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aveilino

Procuratore della Repubblica presso il Tribanale Ordinario di Avellino

Dirigenti del Giudice di Pace del Circondario

Oggetto; Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 24 – 25 – 26 maggio 2016 (allegata in copia)

La Camera Penale di Avellino in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane in data 7 maggio 2016.

IN OSSEQUIO

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990

CAMERA PENALE IRPINA

AVELLINO
Piazza D'Armi 83100 – Avellino – Tel. Segr. 0825.37127 – Fax Segr. 0825.281296 www.camerapepaleirpina.it



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

come modificata dalla legge 83/2000

COMUNICA

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di giorni tre e si terrà dal 24 maggio al 26 mangio 2016;
- b) la specifica motivazione della astensione è desumibile dalla allegata dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 7 maggio 2016;
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it. mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato:
- e) tra la proclamazione e l'affettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Avellino, Il 9 maggio 2016

Il Soppetario
Avv. Giuseppe Saccone



GRUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE Delibera 7 maggio 2016

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

PREMESSO

- che in un momento nel quale giunge ai suoi esiti il disegno governativo di riforma del processo, l'avvocatura penule non può non far sentire la sua voce forte e responsabile demunciando encora una volta i rischi di una riforma asistematica, condizionata da una perdurante campagna di disinformezione su quelli che sono i reali problemi del processo, e quelli che potrebbero essere i suoi rimadi;
- che ad onta della proclamata intenzione di "rafforzare" le garanzie difansive, accanto ad alcune apprezzabili modifiche, la riforma ha introdotto (attraverso l'innesto di emendamenti governativi) elementi fortemente distorsivi del modello accusatorio, segno questo, ancora una volta, di un approccio privo di una complessiva idea di processo fondata su di una consapevole e autonoma analisi valoriale circa i principi fondanti del processo penale;
- che nel lungo tter legialativo, iniziato già nell'estate del 2014, si sono sviluppate interlocuzioni efficaci e proficue che hanno certamente indotto il Legislatore a rinunciare alla introduzione di inutili e pericolosi istituti e a rivisiture alcune modifiche del sistema processuale che ne avrebbero certamente ulteriormente mortificato i già assai precari aquilibri, respingendo molte delle proposte di riforma direttamente avanzate dalla Magistratura, associata e non, e da quest'ultima fatte oggetto di pressante campagna mediatica;
- che l'eriginario disegno di riforma si è andato nel corso di questi anni ampliando e distorcendo a causa di incidentali vicende mediatico-processuali, attraverso il parallelo intervento di decretazioni d'argenza, incidenti in maniera assai rilevante sui resti contro la Pubblica Amministrazione, ed attraverso il sommarsi di ulteriori progetti in materia di intercettazioni e soprattutto attraverso la pressuante e corsile richiesta di allungamento ritenuto pregiudiziale ed urgente dei termini di prescrizione;
- che tali ipotesi di riforma si sono andate svihippundo e sovrapponendo secondo cadenze spesso parossistiche, con l'elaborazione strumentale di analisi e proiezioni del tutto scollate dalla realtà fattuale e dai dati statistici prodotti dal Ministero della Giustizia nel corso di questi ultimi mesi, e dallo stesso Ministro della Giustizia, proprio in coincidenza con la adozione della presente Delibera, laddove è stato confermato come oltre il 70% dei processi si prescriva nel corso delle indagini preliminari (nel pieno

Unione Comere Peneli Italiane
Via dei Basco di S. Sgirito, 43 00186 Roma Tel+39 06 32500588 Fan +39 06 3207040 www.camerepenali-ti
segreteria@camerepenali-ti camerepenali@iboto.ti C.F. 05386831002 P.I. 01939831005



controllo del Pubblico Ministero ed al ripero da possibili manovre dilatorie (!) della difera), e come in realtà il problema della prescrizione sia interamente da addebitarsi a carenze organizzative;

- che lo slogan che corre in questi giorni, "prescrizione più lunga e processi più brevi", è evidentemente un ossimoro, in quento un termine nega l'altro: più la prescrizione si allunga più i tempi dei processi saranno destinati ad allungarzi, secondo una evidenza inconfutabile della quale vasti settori della politica e dell'informazione non si avvedono, o fingono di non avvedersi, lasciando che una simila riforma della prescrizione, fondata su di un irragionevole allungamento dei termini prescrizionali, si risolva in una vera e propria "legge truffa";
- che questa campagna di disinformazione e di inganno nasconde chaque i veri problemi del processo, mistifica le responsabilità dei riterdi e delle inefficienze del sistema processuele e finge uno schieramento manicheo duve dalla parte del bene stanno tutti coloro che vogliono allungare la prescrizione, dalla parte del male coloro che vi sì oppongono;
- che occorre, pertanto, ribadire che allungare la prescrizione non accorcia, ma allunga i tempi del processo, viola la presunzione di innocenza, il diritto alla vita degli imputati, e mostra infine un totale disprezzo dell'interesse della collettività a conoscere nei tempi più brevi se un imputato è colpevole o innocente;
- che è necessario, infine, svelara l'uso della prescrizione come un sapiente strumento attraverso il quale la magistratura determina il fenomeno, lo distribuisce lungo il percorso processasale, lo dosa e lo utilizza al fine di ribadire la sua libera ed irresponsabile gastione dei tempi del processo, dell'esercizio dell'azione penale, e della durata effettiva dell'indagine, dislocando nella fase esplosiva delle misure cautelari o del clamore mediatico della iscrizione di un indagato eccellente il focus del processo, annegandone poi gli esiti incerti, e tutto sommato mediaticamente irrilevanti, del futuro controllo dibattimentale, con ciò esercizando un potere incondizionato sul processo (e damque sulla società), insofferente ad ogni controllo, e facendo quotidianamente della prescrizione un uso surrettizio e strumentale, facendo di quest'ultima la "cifra occulta" di una incontrollata ed arbitraria discrezionalità dell'azione penale;
- che quanto alla Delega conferita al Governo in materia di intercettazioni, occorre rilevare, ancora una volta, come si debba agire e vigilere affinché siano effettivamente garantire le prerogative connesse alla tutela della funzione difensiva ed alla conseguente "non conoscibilità" in radice del contenuto delle comunicazioni fra l'assistito ed il proprio difensore (che in alcun modo può essere equiparato ad un "interlocutore occazionale"), dovendosì pertanto garantire, al di là dei divieti di verbalizzazione e dei rimedi sanzionatori della inutilizzabilità, l'originaria interdizione dell'ascolto e la esclusione di ogni possibile "filtro" volto alla ricognizione dei relativi contenuti da parte della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero;



- che con riferimento alla regolamentazione dello "atralcio" delle intercettazioni, deve acttolinearsi come la attuale normativa risulti del tutto insufficiente a garantire la riservatezza delle comunicazioni di coloro che occasionalmente (o indirettamente) vengano intercettati, nonché la distruzione delle intercettazioni irrilevanti ai fini della "prova del resto" (e non a generici "fini di giustizia"), per cui si ribadisce la assoluta necessità di prevedere più efficaci atrumenti che impediscano la violazione di tale diritto e la indeclinabile esigenza che vengano previste modalità tali che, pur garantendo le ulteriori esigenze procedimentali ed investigative, non sottraggano in alcun modo il relativo giudizio di irrilevanza al necessario e fiziologico contraddittorio delle parti:
- che occorre impedire ogni ulteriore estensione del "processo a distauza" ai processi penali con detenuti, prodotto del lavoro della "Commissione Gratteri", la cui complessiva ispirazione e le cui proposte di riforma del processo penale sono state più volte oggetto di severissima critica da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane, per l'impronta astoritaria e tecnocratica che le contraddistinguevano, evitando che si porti a compimento lo maturamento del processo attraverso una pericolosa adozione di criteri meramente efficientistici che appaiono del tutto catranei alla natura democratica e liberale del modello accusatorio, ed in manifesta contraddizione con i già richiamati principi costituzionali e convenzionali del giusto ed equo processo;
- che tali progetti di riforma demanciano la logica esclusivamente securitaria che viene surrettiziamente utilizzata al fine di mantenere e di estendere normative eccezionali e straordinarie, per cui appare necessario ribadire, con rianovata forza e convinzione, la critica agli strumenti del "doppio binario", del regime speciale del 41 èls ord. pen. e dell'art. 146 bis est. c.p.p., che risultano manifestamente contrari ai suddetti principi ed utilizzati al di fuori di effettive esigenze di sicurezza e di contenimento della pericolosità e nel disprezzo della umanità del processo e della dignità delle persone;
- che simili logiche Vengono ancora perseguite, da parte della magistratura, attraverso una interpretazione delle norme, processuali e sostanziali, che di fatto mortifica la funzione difensiva e le garanzie processuali, così come è di recente avvenuto, oltre che nel campo delle misure di prevenzione, con le sentenze delle Sezioni Unite in materia di misure cautelari reali ed in materia di utilizzo degli strumenti di captazione intrusivi, dimenticando che i valori sottesi alle limitazioni all'ablazione del patrimonio e alla compressione del diritto alla riservatezza, che appartengono al fondamento di ogni democrazia, non dovrebbero essere sacrificati ai criteri di una presunta efficienza repressiva;
- che coa riferimento all'utilizzazione degli strumenti captativi (cd. Trojan) l'intrinseca efficienza di tale strumento investigativo è stata, infatti, collocata al centro del procedimento emeneutico, piegando alla sua micidiale invasività l'intero sistema processuale, dimenticando non solo i valori della Costituzione,



ma tradendone il significato più alto, in virtù del quale al centro stenno i diritti e le garanzic e ad essi vanno parametrati i limiti e le modalità di utilizzo degli strumenti dell'investigazione;

- che l'installazione di simili "captatori informatici" all'interno di "dispositivi elettronici portatili", come ad aa, personal computer, tablet, smartphone, ecc., allargando a dismisura ed in maniera davvero pericolosa gli ambiti di utilizzazione di simili strumenti di captazione intrusivi, ubiqui ed onnivori, non può non richiamere alla mente gli angoscianti scenari arwellizzat di una collettività che, nel segno della lotta alla criminalità, può essere sottoposta, senza limite e senza filtro alcuno, ad un controllo tecnologico divoratore di ogni garanzia e di ogni diritto individuale;
- che occorre contrastare questa nuova pericolosa spinta autoritaria, ispirata e alimentata da vari settori della magistratura, osservando come, anche sul piano legislativo, sia in atto un'opera di complessiva semplificazione dell'utilizzo dello strumento intercettativo che va evidentemente a confluire nella medesima logica di ridimensionamento delle garanzie della persona, mentre l'utilizzo, sempre più pervasivo, di strumenti tecnologici ed investigativi così incontrollabili dovrebbe imporre un innalzamento delle garanzie e la predisposizione di una normativa severa e rigorosa atta a ricondurne i'uso nell'ambito delle garanzie costituzionali a tutela dei diritti di ogni cittadino;
- che in un momento di tranzizione spocale quale è quello che stiamo attraversando, il conflitto eperto dalla Magistratura associata nei confronti della Politica sembra ripercorrere un'idea dei rapporti fra poteri dello Stato in una mera logica di supremazia, tanto superata quanto pericolosa, dimenticando del tutto che il tema centrale della contemporaneità è pinttesto quello di operare un riequilibrio dei singoli poteri ed una complezziva ridefinizione del significato dei diritti individuali, del ruolo del giudice e del processo, riflettendo piuttosto sul fatto che la complessiva pardita di senso delle garanzie e del principio di legalità, perseguita con pervicacia dalla magistratura, priva a sua volta di censo la stessa figura del giudice;
- che la Politica deve quindi ribadire con fozza, in questo delicutiszimo momento di transizione, non solo la propria indipendenza dalla magistratura e da ogni forma di possibile condizionamento da parte di quest'ultima, ma deve anche sonrarsi, con eguale autorevolezza ed autonomia, alla azione condizionante del populismo, afliggendo alla banalità dei hoghi comuni, alle letture demagogiche ed alle prospettazioni semplicistiche e tutte strumentali dei problemi del processo penale, affiontando il tema delle riforme con gli strumenti dell'analisi razionale e nel rispetto del modello dell'eque e giusto processo, aprendo alle prospettive di riforma ordinamentale volte alla realizzazione della terzietà del giudice, quale inderogabile e necessaria condizione per la realizzazione di tale modello;
- che, mentre la Politica si accinge, dunque, a compiere scelte di straordinario impegno, che non rilevano solo sulla configurazione futura del processo penale, ma unche sui destini di fondamentali principi democratici, occorre affirmare che né il processo, né i diritti dei cittedini possono essere merce di



scambio di alcuna contesa di potere, e tanto meno delle pressioni e dei condizionamenti indebiti di chi appartiene ad altri ordini dello Stato, facendo sentire la voce dell'intera avvocatura a sostegno dell'autonomia del Legislatore, per ricordergli il suo vincolo si valori della Contituzione, ed il legame indissolubile dei principi del contraddittorio, dell'immediatezza, del giusto processo e della ragionevole durata, con la libertà di tutti e con la vita della nostra stessa democrazia;

DELIBERA

nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione, l'aztensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati penalisti nel giorni 24, 25, 26 maggio 2016, invitando le Camere Peneli territoriali ad organizzare nel giorni 24 e 26 maggio 2016 manifestazioni ed eventi dedicati ai diversi temi della riforma del processo penale indicati nella presente Delibera, fissando in Roma una manifestazione Nazionale per il giorno 25 maggio 2016.

DISPONE

la tranmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai capi degli uffici giudiziari.

Treviso - Rome, 7 maggio 2016

Il Segretario

v Francesco Petralli

Il Presidente

Avv. Beplepind Miglincei